



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/AA/rm

Roma, 16 marzo 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 16/2023 -Trattamento economico in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti prima del 31.12.2000.

Si fa seguito al quesito del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto "Trattamento economico in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti prima del 31.12.2000" per rappresentare quanto segue.

Quanto al **primo quesito** il CNDCEC ritiene che alle lavoratrici in forza all'Ordine scrivente - entrambe assunte prima del 31.12.2000 e che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, co. 56, della L. n. 1997 - **spetti l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della L. n. 70/1975.**

È pur vero che la L. n. 70/1975 - recante disposizioni sugli enti del c.d. Parastato e sul rapporto di lavoro del personale dipendente - prevede, all'art. 1, co. 2, che "Sono esclusi dall'applicazione della presente legge ... gli ordini e i collegi professionali ...".

Tuttavia, il legislatore aveva escluso gli ordini e i collegi professionali dall'applicazione di tale legge, in un contesto nel quale era ancora incerta la loro collocazione nell'ambito degli enti pubblici e, peraltro, non era stato ancora istituito l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Detta incertezza è stata poi superata in forza di disposizioni che hanno espressamente riconosciuto l'appartenenza degli ordini e dei collegi professionali al novero degli enti pubblici non economici, al pari degli enti del c.d. Parastato, e, per l'effetto, hanno assoggettato il relativo personale alla stessa disciplina del rapporto di lavoro.

Ciò è avvenuto in forza del d.P.R. n. 68 del 05.03.1986 (emanato in forza dell'art. 5 della L. n. 93/1983) che, all'art. 3, co. 1, ha disposto che "Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale: degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7; degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali'.

Analogamente ha poi statuito il DPCM n. 593 del 30.12.1993 (emanato ai sensi dell'art. 45, co. 3, del d.lgs. n. 29/1993), all'art. 4, co. 1. Ed ancora i vari CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione (art. 4 CCNQ del 02.06.1998; art. 5 del CCNQ del 18.12.2012; art. 4 CCNQ 11.06.2007).

Le norme in questione hanno sancito una sostanziale equiparazione, quanto a stato giuridico e trattamento economico, tra i dipendenti degli ordini e collegi professionali e i dipendenti degli enti di cui alla L. n. 70/1975; i rispettivi rapporti di lavoro risultano infatti assoggettati non solo alla stessa disciplina di legge (d.lgs. n. 165/2001), ma anche di contrattazione collettiva.

L'art. 1 della L. n. 70/1975 non è stato modificato; né è stata emanata una specifica disposizione che abbia previsto che agli ordini e collegi professionali, ed al relativo personale, debba applicarsi anche la L. n. 70/1975 ed in specie il suo art. 13, che disciplina il TFS, sub specie di **indennità di anzianità**, ma la regola in questione può ricavarsi da una interpretazione adeguatrice del testo di legge al mutato sistema normativo. L'art. 1 della L. n. 70/1975 esclude gli ordini e i collegi professionali dall'applicazione di tale legge, ma non nella loro successiva qualificazione come enti pubblici non economici, per cui, da quando gli ordini e collegi professionali sono stati annoverati tra gli enti pubblici non economici e la disciplina del rapporto di lavoro dei loro dipendenti è la medesima prevista per i dipendenti degli enti del c.d. Parastato, anche ai primi trova applicazione la disciplina del TFS prevista per questi ultimi: "... secondo il disposto del DPR n. 68/86 e del successivo DPR n. 267/87 il personale impiegato presso gli ordini professionali è stato inquadrato nell'ambito del personale della pubblica amministrazione, quale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici. Da tale disciplina dovrebbe derivare la conseguenza che, al momento della cessazione del rapporto, i dipendenti divenuti pubblici debbano percepire un'indennità denominata TFS" (Trib. Varese, sez. lav., 03.02.2012).

Con specifico riferimento all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, alla medesima conclusione è dato pervenire valorizzando la circostanza che l'art. 4 della L. n. 70/1975 dispone che "... nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge". Se ne deduce che la disciplina di cui alla legge de qua, e quindi lo stesso art. 13, risulti estensibile ai nuovi enti pubblici costituiti per legge, qual è l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, nelle sue articolazioni, ossia Consiglio Nazionale e Ordini territoriali, che risultano istituiti in forza del d.lgs. n. 139/2005, quali enti pubblici non economici a carattere associativo (art. 6, co. 3).

Relativamente al **secondo quesito** il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, art. 44, co. 1, prevede che "La struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari si compone delle seguenti voci:

a) stipendio, che si compone di:

- stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento;
- differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 14 (Progressione economica all'interno dell'area) e 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi);

b) retribuzione individuale di anzianità;

c) compensi per lavoro straordinario;

d) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;

e) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;

f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge'.


La Cassazione ha anche di recente ribadito che l'art. 13 della L. n. 70/1975 detta una disciplina del TFS (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché **deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari** (Cass. civ., sez. lav., 14.02.2018, n. 3619; cfr. Cass. civ., sez. lav., 03.03.2020, n. 5892).

Pertanto, si ritiene che, tra le **voci retributive previste dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021**, quelle **utili al calcolo dell'indennità di anzianità** ex art. 13 L. n. 70/1975 siano esclusivamente quelle *sub* lett. a) e b) dell'art. 44 cit., ossia lo **stipendio (tabellare + differenziali stipendiali**, ivi compreso quello spettante ai sensi dell'art. 52, co. 4, CCNL) e la **RIA**.

Tutto ciò premesso, relativamente al **terzo quesito** inerente il trattamento contabile del TFS si ritiene, anche nel rispetto del principio contabile della prudenza, che l'Ordine debba effettuare accantonamenti in bilancio per la futura liquidazione del TFS e considerare l'importo totale del fondo come quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.